

STATUTO SOCIALE



COMMERFIDI
COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



[0932 251377](tel:0932251377) · www.commerfidiragusa.it

RAGUSA

Via Enzo Baldoni, 23 (C.da Pianetti) · Fax 0932 259493 · info@commerfidiragusa.it

Sedi CONFCOMMERCIO della provincia di Ragusa

RAGUSA · Via Roma 212 · Tel. 0932 622522 · ragusa@confcommercio.it

MODICA · C.so Umberto 1/b · Tel. 0932 942442 · modica@confcommercio.rg.it

VITTORIA · Via Fanti 103 · Tel. 0932 866490 · vittoria@confcommercio.rg.it

POZZALLO · Via Magenta 4 · Tel. 0932 954554 · pozzallo@confcommercio.rg.it

ISPICA · Via Bonghi 27 · Tel. 0932 793443 · ispica@confcommercio.rg.it

SCICLI · Via S. Filippo 9 · Tel. 0932 931296 · scicli@confcommercio.rg.it

COMISO · Viale Resistenza 53 · Tel. 0932 1910174 · comiso@confcommercio.rg.it

S. CROCE CAMERINA · Via Matteotti 23 · Tel. 0932 821895 · scroce@confcommercio.rg.it

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI	pag. 6
Articolo 1 - Denominazione	pag. 6
Articolo 2 - Sede	pag. 6
Articolo 3 - Durata	pag. 6
Articolo 4 - Domicilio dei Soci	pag. 6

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE	pag. 7
Articolo 5 - Oggetto sociale	pag. 7

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE- PATRIMONIO	pag. 10
Articolo 6 - Capitale Sociale	pag. 10
Articolo 7 - Patrimonio	pag. 10

TITOLO IV

REQUISITI DEI SOCI - AMMISSIONE - OBBLIGHI RECESSO, ESCLUSIONE, DECADENZA - LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE - OPERATIVITÀ	pag. 12
Articolo 8 - Requisiti dei Soci	pag. 12
Articolo 9 - Ammissione	pag. 13
Articolo 10 - Diritti e obblighi dei Soci	pag. 14
Articolo 11 - Cessazione da Socio	pag. 15
Articolo 12 - Recesso	pag. 15
Articolo 13 - Esclusione - Decadenza	pag. 16
Articolo 14 - Morte del Socio	pag. 17
Articolo 15 - Liquidazione delle quote	pag. 18
Articolo 16 - Operatività	pag. 19

TITOLO V

ORGANI DEL CONFIDI	pag. 20
Articolo 17 - Organi sociali	pag. 20
Articolo 18 - L'Assemblea dei soci	pag. 20
Articolo 19 - Maggioranze costitutive e deliberative	pag. 22
Articolo 20 - Diritti di voto e deleghe	pag. 22
Articolo 21 - Votazioni - Modalità	pag. 23
Articolo 22 - Assemblee separate	pag. 23
Articolo 23 - Il Consiglio di Amministrazione	pag. 25
Articolo 24 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
Convocazione - Quorum deliberativo - Votazioni - Verbali	pag. 27
Articolo 25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione	pag. 28
Articolo 26 - Comitato Esecutivo	pag. 31
Articolo 27 - Presidente - Poteri di rappresentanza	pag. 31
Articolo 28 - Collegio Sindacale	pag. 32
Articolo 29 - Controllo contabile	pag. 33

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI E RISERVE	pag. 34
Articolo 30 - Esercizio Sociale	pag. 34
Articolo 31 - Destinazione degli utili	pag. 34

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - NORME APPLICABILI	pag. 36
Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione	pag. 36
Articolo 33 - Norme applicabili	pag. 36

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 - Denominazione

1.1. È costituita una Società cooperativa di garanzia fidi denominata: “COMMERFIDI Soc. Coop.”

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede Sociale in Ragusa.

Articolo 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

3.2. Potrà essere prorogata nelle forme di Legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine sempre per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 4 - Domicilio dei Soci

4.1. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

4.2. Il Socio è tenuto a comunicare il cambiamento del suo domicilio.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 5 - Oggetto sociale

5.1. La Cooperativa non ha finalità di lucro e si propone di esercitare la propria attività secondo i principi della mutualità prevalente, così come definiti dall'art. 2512 c.c., ovvero svolgendo l'attività stessa prevalentemente in favore dei Soci cooperatori e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

5.2. La Cooperativa si propone di favorire ed assistere le imprese nell'accesso al credito attraverso la prestazione di garanzie collettive dei fidi e svolgendo ogni servizio connesso o strumentale a tali attività.

5.3. Al fine di conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, la Cooperativa potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

5.3.1. prestare garanzie e/o co-garanzie per favorire la concessione di credito di natura finanziaria e/o commerciale, a breve, a medio e lungo termine;

5.3.2. prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione di rimborsi di imposte dei propri Soci;

5.3.3. stipulare, con Istituti di Credito e/o altri soggetti operanti nel settore finanziario, accordi finalizzati a disciplinare i finanziamenti per i propri Soci ottenendo migliori condizioni;

5.3.4. richiedere, accettare e ricevere somme di denaro e/o garanzie;

5.3.5. concludere ogni tipo di contratto e/o accordo volto esclusivamente a trasferire e/o acquisire protezione con riguardo ai rischi connessi al rilascio delle garanzie e/o derivanti da altre attività Sociali;

5.3.6. concludere accordi che prevedano interventi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione ai finanziamenti garantiti;

5.3.7. promuovere la formazione professionale attraverso seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento;

5.3.8. costituire uno o più fondi rischi presso uno o più Istituti di Credito convenzionati;

5.3.9. costituire fondi speciali per l'attuazione di programmi atti a promuovere ed attuare gli scopi Sociali;

5.3.10. concorrere alla costituzione e/o partecipare a fondi interconsortili di garanzia e ad Enti, Società ed organizzazioni volti a coordinare o potenziare gli scopi Sociali;

5.3.11. aderire a confidi per la garanzia collettiva fidi di secondo grado;

Nel caso di adesione a un confidi di secondo grado la percentuale di ripartizione del rischio tra la Società, il confidi di secondo grado e l'istituto di credito avviene nelle seguenti percentuali massime: 25% (venticinque per cento) a carico della Società, 25% (venticinque per cento) a carico del confidi di secondo grado, ed il rimanente 50% (cinquanta per cento) a carico dell'istituto di credito. La quota minima di partecipazione al Capitale Sociale del confidi di secondo grado è di euro 25 (venticinque);

5.3.12. gestire fondi pubblici di agevolazione e/o provvidenze pubbliche comunque costituiti;

5.3.13. beneficiare per la realizzazione dell'oggetto Sociale dei contributi previsti dalle Leggi della Regione Siciliana e da ogni altra Legge nazionale o comunitaria, emanata o emananda;

5.3.14. stipulare contratti con le banche e/o altri soggetti operanti nel settore finanziario assegnatari di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i propri Soci al fine di facilitarne la fruizione;

5.3.15. stipulare Convenzioni con Associazioni o Enti;

5.3.16. assistere, anche attraverso appositi servizi di consulenza o professionisti, qualora per la tipologia di assistenza sia richiesta una specifica abilitazione o iscrizione ad albi od elenchi, i propri

Soci nella valutazione e/o formulazione di finanziamenti di qualsiasi forma e tipologia, di business plan, di programmi di investimento, di opportunità commerciali;

5.3.17. più ampiamente, svolgere quei servizi ed esercitare quelle funzioni utili, connessi o comunque strumentali all'oggetto Sociale.

5.4. Nei limiti stabiliti da Banca d'Italia, la Società potrà esercitare le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti in appositi albi o elenchi speciali previsti dal Testo Unico Bancario.

5.5. Nel rispetto e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, la Società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare, bancaria, finanziaria o di garanzia, incluse annotazioni, trascrizioni, iscrizioni, che siano funzionali alla realizzazione degli scopi Sociali. Essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni, obbligazioni in Società, consorzi ed Enti costituiti o costituendi. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE- PATRIMONIO

Articolo 6 - Capitale Sociale

6.1. La Società è a capitale variabile che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalle Leggi vigenti.

6.2. Il Capitale Sociale è suddiviso in quote ciascuna di importo non inferiore a quanto stabilito dalle Leggi vigenti. Le quote devono essere espresse in unità di euro, senza cifre decimali.

6.3. Nessun Socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del Capitale Sociale.

6.4. Al fine di consentire un'adeguata capitalizzazione della Società, la quota di partecipazione al Capitale Sociale potrà essere parametrata alla misura e all'entità della garanzia, co-garanzia e/o degli altri servizi richiesti da parte del Socio, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

6.5. La quota è nominativa e non può essere sottoposta a pegno o vincoli né essere ceduta a terzi con effetto verso la Cooperativa; essa si considera vincolata soltanto a favore della Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che il Socio contrae con la medesima.

6.6. Le quote sono trasferibili con effetto verso la Cooperativa solo a seguito di specifico consenso del Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento potrà avvenire unicamente a favore di altro Socio o di un terzo che, avendone i requisiti, chiede di essere ammesso a Socio. Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento motivato, che concede o nega l'autorizzazione, deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 7 - Patrimonio

7.1. Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila), ovvero al diverso

limite minimo previsto dalla normativa vigente.

7.2. Il patrimonio sociale è formato da:

- dal Capitale Sociale, costituito:
 - i) in misura variabile, dalle quote versate dai Soci;
 - ii) da quote di proprietà della Società, rivenienti dai fondi pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 881 Legge 29 dicembre 2006 n. 296, dell'art. 1 comma 134 Legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dell'art. 3 della Legge Regione Siciliana 16 dicembre 2008 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;
- dai fondi rischi indisponibili;
- dagli utili di esercizio portati a nuovo;
- da ogni altra riserva costituita per obbligo di Legge, del presente Statuto o dei regolamenti;
- dai fondi formati da eventuali contributi erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea, da Enti Pubblici o Privati e da una parte degli utili;
- da qualunque liberalità, donazione o lascito venga fatto a favore della Società per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

7.3. Le riserve non potranno essere distribuite tra i Soci.

7.4. L'Assemblea Straordinaria può deliberare la costituzione di riserve in conto futuro aumento di capitale mediante l'utilizzo dei fondi rischi costituiti da versamenti effettuati dai Soci ai sensi del presente Statuto.

TITOLO IV

REQUISITI DEI SOCI - AMMISSIONE - OBBLIGHI - RECESSO, ESCLUSIONE, DECADENZA - LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE - OPERATIVITÀ

Articolo 8 - Requisiti dei Soci

8.1. Il numero dei Soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

8.2. Possono essere Soci le micro, piccole e medie imprese, così come classificate dalle vigenti normative, commerciali, industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agricole e quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, i liberi professionisti che esercitano attività professionale in forma di impresa, qualunque sia la forma giuridica dell'esercizio dell'attività.

8.3. Nel caso in cui un Socio assuma nel tempo la dimensione di grande impresa al fine di evitare potenziali pregiudizi al Socio, potrà continuare a fruire delle attività Sociali per il tempo necessario alla loro dismissione.

8.4. Non possono essere ammessi come Soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

8.5. Non possono essere ammessi come Soci le imprese che hanno in corso procedure concorsuali. Il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.

8.6. Nel rispetto e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, gli Enti Pubblici, privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della Società possono sostenerne l'attività (cosiddetti Enti sostenitori).

8.7. L'attività della Cooperativa, come disciplinata dall'art. 5 dello Statuto sociale, è incentrata sulle esigenze dei Soci che si avvalgono della Cooperativa stessa. La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei Soci ma potrà operare, anche, nei confronti di altri soggetti non Soci, salvo che questo non sia espressamente vietato da disposizioni di Legge o regolamentari.

8.8. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i Soci, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. I criteri e le modalità di svolgimento delle suddette attività, condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, potranno essere stabiliti da regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c.

Articolo 9 - Ammissione

9.1. L'impresa, che intende diventare Socio della Cooperativa deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

9.2. La domanda dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Società e dovrà contenere le informazioni, le dichiarazioni e la documentazione di volta in volta richieste dalla Società.

9.3. La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni contenute nello Statuto della Società e nei regolamenti approvati dall'Assemblea, che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione.

9.4. L'ammissione di un nuovo Socio, ai sensi dell'art. 2528 c.c., è fatta con deliberazione degli Amministratori.

9.5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel libro Soci.

9.6. il Socio ammesso deve sottoscrivere e versare una quota di partecipazione al Capitale Sociale che non potrà essere inferiore al limite minimo e superiore al limite massimo fissato dalla Legge. Dovrà anche versare l'eventuale tassa di ammissione che non sarà in nessun caso rimborsata.

9.7. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione.

9.8. Le determinazioni assunte dagli Amministratori in merito all'ammissione dei nuovi Soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio.

Articolo 10 - Diritti e obblighi dei Soci

10.1. I Soci hanno diritto di:

10.1.1. partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e all'elezione delle cariche sociali;

10.1.2. fruire dei servizi e delle prestazioni della Società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti o dalle deliberazioni degli Organi sociali;

10.1.3. prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli Amministratori e dei Sindaci nella sede della Società;

10.1.4. vedere rimborsata, anche parzialmente, la partecipazione sociale.

10.2. I Soci hanno l'obbligo di:

10.2.1. osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti Organi sociali;

10.2.2. favorire lo scopo sociale e gli interessi della Cooperativa ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi;

10.2.3. concorrere alla formazione del Capitale Sociale con la sottoscrizione ed il versamento delle quote nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

10.2.4. concorrere alla copertura delle spese di gestione della Società nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

10.2.5. versare per il servizio di prestazione di garanzia, eventuali depositi cauzionali, contribuzioni a fondi rischi, commissioni di garanzia, Capitale Sociale o altre somme spettanti, il tutto in misura proporzionale alla prestazione stessa, comunque in misura non inferiore a 26 (ventisei) euro, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

10.2.6. versare ogni altro importo a vario titolo dovuto alla Società anche per servizi diversi e /o connessi, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

10.2.7. risarcire la Società delle perdite e/o dei danni subiti dalla stessa ed imputabili al Socio;

10.2.8. comunicare i dati, le notizie e la documentazione necessarie alla Società per lo svolgimento delle attività. A titolo esemplificativo, ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti previsti, le vicende straordinarie quali scioglimento, fusioni, scissioni, trasformazioni e/o cessazione dell'attività, affitto/cessione d'azienda, conferimenti, avvio/ammissione a procedure concorsuali; i cambiamenti di denominazione sociale, d'indirizzo di sede legale, di legale rappresentante.

Articolo 11 - Cessazione da Socio

11.1. La qualità di Socio si perde:

11.1.1. per le imprese costituite in forma individuale: per recesso, esclusione/decadenza, morte, cessazione dell'impresa;

11.1.2. per le imprese costituite in forma Societaria: per recesso, esclusione/decadenza.

11.2. La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di Socio è annotata, a cura degli Amministratori, nel libro Soci.

11.3. A seguito di detta delibera, la Cooperativa potrà procedere alla eventuale compensazione dei crediti accertati ed erogati - anche da terzi soggetti pubblici e privati per il tramite dei confidi - con i debiti accertati contratti dal Socio nel corso del rapporto con la Cooperativa.

Articolo 12 - Recesso

12.1. Il Socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della Società, e solo se non vi siano in corso operazioni assistite dalla Cooperativa.

12.2. E' esclusa dal presente Statuto la possibilità di recesso di cui al comma 2 art 2437 cc.

12.3. Il recesso non può essere parziale.

12.4. Il recesso non può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2530 c.c., prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del Socio nella Cooperativa.

12.5. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

12.6. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

12.7. Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

12.8. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra Socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

12.9. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Socio interessato.

Articolo 13 - Esclusione - Decadenza

13.1. Può essere escluso il Socio:

13.1.1. che non provvede al pagamento della quota di Capitale Sociale, come previsto dall'art. 2531 c.c.;

13.1.2. che risulta cancellato dal Registro delle Imprese;

13.1.3. per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti Organi o dal rapporto mutualistico;

13.1.4. che ha perso i requisiti previsti dal presente Statuto per la

partecipazione alla Cooperativa;

13.1.5. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o tenti di svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con la Società;

13.1.6. condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

13.1.7. che sia sottoposto ad una procedura concorsuale o che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa;

13.2. L'esclusione e la decadenza dalla qualità di Socio devono essere deliberati dagli Amministratori e devono essere comunicati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Socio interessato, oltre che annotate a cura degli Amministratori al libro Soci.

13.3. Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

13.4. Nell'ipotesi in cui alla data d'efficacia dell'esclusione/decadenza sussistano garanzie e/o co-garanzie rilasciate dalla Cooperativa in favore dell'escluso/decaduto, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli obblighi e agli impegni assunti.

Articolo 14 - Morte del Socio

14.1. In caso di morte del Socio, l'erede può subentrare in qualità di Socio, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.

14.2. In caso contrario deve chiedere la liquidazione della quota. Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare, oltre alla richiesta di liquidazione delle somme spettanti, idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Articolo 15 - Liquidazione delle quote

15.1. Il rimborso, anche parziale, delle quote di Capitale Sociale deve essere eseguito, dietro richiesta scritta del Socio o degli aventi diritto, dal Consiglio di Amministrazione entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il recesso o l'esclusione /decadenza/morte o si è ricevuta la richiesta scritta da parte degli eredi o del Socio.

15.2. Non possono essere liquidate le quote di capitale sottoscritte in misura superiore a loro valore nominale.

15.3. Non può essere rimborsata al Socio la parte di Capitale Sociale formato ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge n. 296 del 29 dicembre 2006 , dell'art. 1 comma 134 Legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dell'art. 3 Legge Regione Siciliana 16 dicembre 2008 n. 21 e successive modifiche e/o di disposizioni di futura emanazione.

15.4. Il Consiglio di Amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di 2 (due) anni, il rimborso delle quote di Capitale Sociale, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% (venti per cento), rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

15.5. Il Socio può altresì chiedere la liquidazione delle quote di partecipazione al deposito cauzionale garanzia rischi ove versate. In questo caso il pagamento della quota di partecipazione al deposito cauzionale garanzia rischi deve essere effettuato dietro richiesta scritta del Socio ed entro 90 (novanta) giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.

15.6 Resta salva la facoltà della Cooperativa di provvedere al rimborso di cui ai commi 15.1 e 15.5 anche tramite compensazione delle partite credito/debito come nel caso di sussistenza di posizioni debitorie del Socio a qualsiasi titolo nei confronti della Cooperativa.

15.7. Per quanto attiene la responsabilità del Socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 c.c.

15.8. Decorsi cinque anni dallo scioglimento del rapporto Sociale senza che la richiesta scritta del Socio o degli aventi diritto sia pervenuta alla Cooperativa,

il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e le quote verranno incamerate dalla Cooperativa.

Articolo 16 - Operatività

16.1. Il richiedente che intende ottenere l'affidamento alle condizioni previste dalle Convenzioni stipulate dovrà inoltrare alla Cooperativa apposita domanda scritta, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla stessa. La domanda dovrà contenere le informazioni, le dichiarazioni e la documentazione di volta in volta richieste dalla Cooperativa secondo la procedura operativa in uso.

16.2. L'importo unitario massimo dei finanziamenti garantibili dalla Cooperativa per ciascuna impresa non può superare gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione e comunque i limiti fissati dalle Leggi.

16.3. La percentuale di garanzia prestata non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento). Le condizioni applicate dalla Cooperativa potranno variare secondo la rischiosità della singola operazione. Detti limiti, pur sempre compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, potranno essere conformati ad eventuali Leggi specifiche e/o speciali in materia di sostegno economico e/o con finalità sociali.

TITOLO V ORGANI DEL CONFIDI

Articolo 17 - Organi sociali

17.1. Gli Organi sociali della Cooperativa sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Collegio Sindacale.

Articolo 18 - L'Assemblea dei Soci

18.1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

18.2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

18.3. Essa ha i seguenti compiti:

18.3.1. discutere ed approvare il bilancio d'esercizio;

18.3.2. eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale, e il revisore legale - ove ciò sia obbligatorio per Legge - e determinare il compenso loro spettante;

18.3.3. fissare le direttive di massima del Consiglio di Amministrazione;

18.3.4. approvare i regolamenti;

18.3.5. trattare e deliberare su tutti gli argomenti di sua competenza a termini dello Statuto ed a norma di Legge.

18.4. I Soci che rappresentino almeno un decimo dei Soci possono chiedere

al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea per la discussione di uno o più punti da indicare specificatamente nella richiesta di convocazione. Il Consiglio dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta richiesta.

18.5 Ai sensi degli artt. 2365 e 2366 c.c., l'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla Legge.

18.6. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione deve essere effettuata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:

- mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- mediante pubblicazione sul quotidiano "La Sicilia" o "Giornale di Sicilia" o "Quotidiano di Sicilia";
- mediante avviso comunicato ai Soci aventi diritto di voto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea;
- mediante comunicazione recapitata in via telematica o attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali ed informatici, che risulteranno autorizzati ai sensi di Legge.

18.7. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario o dal Vice Presidente più anziano di età. In assenza anche di costoro, è presieduta dal componente del Consiglio di Amministrazione presente più anziano. In mancanza, il Presidente viene nominato dall'Assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti.

L'Assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla Società e, ove occorra, due o più scrutatori.

Nel caso di Assemblea Straordinaria o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 c.c.

18.8. All'eventuale convocazione dell'Assemblea dei Soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione. La convocazione deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data della precedente Assemblea.

Articolo 19 - Maggioranze costitutive e deliberative

19.1. Le Assemblee, tanto Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare:

19.1.1. in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti ai Soci della Cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Soci presenti e/o rappresentati;

19.1.2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai Soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei Soci presenti e/o rappresentati.

19.2. Le deliberazioni relative allo scioglimento anticipato della Società e alla trasformazione del tipo di Società, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole almeno di tanti Soci che rappresentino un quinto dei voti spettanti all'intera compagine Sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

19.3. Ai fini del calcolo del quorum costitutivo e per l'assunzione delle deliberazioni, peraltro, non si terrà conto delle quote di capitale provenienti dall'imputazione di fondi o riserve patrimoniali ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge 296 del 27 dicembre 2006, dell'art. 1 comma 134 Legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dell'art. 3 Legge Regione Siciliana 16 dicembre 2008 n. 21 e successive modifiche e/o di disposizioni di futura emanazione, quote queste che non danno diritto di voto.

Articolo 20 - Diritti di voto e deleghe

20.1. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel

libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ciascun Socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

20.2. I Soci possono farsi rappresentare soltanto da altri Soci. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 (dieci) Soci.

20.3. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.

20.4. Il voto non può essere delegato agli Amministratori, ai Sindaci, ai dipendenti della Cooperativa e agli altri soggetti indicati nell'art. 2372, comma 5, c.c.

20.5. Per l'elezione degli Amministratori, fermo restando il diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun Socio, ai partecipanti all'Assemblea verrà consegnato l'elenco delle candidature, comprensivo dei nominativi comunicati dagli Enti aventi diritto, ai sensi del successivo art. 23.7, pervenute alla Cooperativa almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione della stessa. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti. Parimenti, della terna dei nominativi indicata dall'Ente avente diritto, risulta eletto colui che riporta il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Articolo 21 - Votazioni - Modalità

21.1. Le votazioni, di norma vengono effettuate per alzata di mano, con prova e controprova.

21.2. L'Assemblea può decidere, con la maggioranza dei voti dei presenti, che le votazioni avvengano per voto segreto.

Articolo 22 – Assemblee Separate

22.1. La Cooperativa svolge la propria attività esclusivamente presso la sede Sociale e non ha istituito sedi secondarie, di conseguenza non viene previsto lo svolgimento di Assemblee separate.

22.2. Qualora l'articolazione della struttura Societaria venga ad essere variata e si verifichino anche le condizioni previste dall'art. 2540 c.c., con istituzione

di almeno un'unità operativa con comunicazione alla camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato effettuata da almeno giorni trenta, l'organo amministrativo dovrà far precedere l'Assemblea generale da Assemblee separate. In tale ipotesi le Assemblee separate saranno convocate in località site nelle zone territoriali così come determinate dall'organo amministrativo. Le Assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei Soci o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di Soci. Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'Assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole Assemblee separate. Alle Assemblee separate si applicano le norme stabilite per le Assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le Assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea generale. Qualora si tratti di Assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un Comune del territorio interessato;
- possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno 8 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'Assemblea generale;
- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze previste per le Assemblee dei Soci;
- sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente o dal Consigliere delegato dal Consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'Assemblea stessa.

Le Assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ognuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere Soci della Cooperativa. La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli Amministratori. I delegati saranno portatori, nell'Assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli e contrari, espressi dai Soci partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea separata. Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'Assemblea separata. Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di numero venti voti o frazione. Non può essere nominato delegato il Socio che ricopre cariche nell'ambito della Cooperativa o che ne sia dipendente. Il verbale di ogni singola Assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle Assemblee. All'Assemblea generale possono assistere anche i Soci che abbiano preso parte alle Assemblee separate. Non spetta loro diritto d'intervento e di voto. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle Assemblee generali si applica il comma 5 dell'art. 2540 c.c.

Articolo 23 - Il Consiglio di Amministrazione

23.1. L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da un numero di Consiglieri variabile, di volta in volta stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, con un minimo di sette componenti ed un massimo di undici. Nel numero dei componenti il consiglio, come prima determinato, si intendono compresi i componenti di diritto previsti nei successivi commi.

23.2. La nomina di almeno il 70% (settanta per cento) dei componenti il Consiglio di Amministrazione è riservata all'Assemblea dei Soci.

23.3. Possono essere scelti quali Amministratori anche non Soci, ma la maggioranza degli Amministratori è scelta tra i Soci.

23.4. Possono rivestire la qualità di Amministratori della Società:

- i Soci titolari di imprese individuali iscritti alla Cooperativa;
- i legali rappresentanti di Società Socie iscritte alla Cooperativa;
- i coadiutori dei titolari o procuratori delle Società, Soci risultanti regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura ed espressamente a ciò delegati;
- i rappresentanti di Enti Pubblici;
- i soggetti non Soci.

23.5. Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione:

- un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Ragusa;

- Il Presidente dell'Associazione Provinciale dei Commercianti di Ragusa o un suo delegato appositamente designato.

23.6. Può inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante di ciascun Ente pubblico o privato che partecipi al patrimonio Sociale nella misura di almeno un quarto del Capitale Sociale sottoscritto dai Soci o che in qualsiasi momento versi un contributo della stessa misura commisurato al Capitale Sociale sottoscritto dai Soci accertato al 31 dicembre dell'esercizio precedente al versamento. Il contributo verrà destinato a riserva indivisibile.

23.7. L'Ente che deve procedere alla designazione dovrà ricevere la richiesta di segnalazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e dovrà comunicare, entro i 5 (cinque) giorni precedenti la stessa Assemblea, la terna di nominativi tra i quali l'Assemblea dovrà individuare il rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata indicazione, nei termini previsti, della terna o di indicazione di un numero inferiore a 3 (tre), il Consiglio di Amministrazione della Società cooperativa si intenderà consolidato nel numero dei componenti residui e si insedierà senza rappresentante dell'Ente considerato rinunciatario.

23.8. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso, pena la decadenza, dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per Legge.

23.9. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rieletti.

23.10. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più Amministratori il Consiglio procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 c.c.. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

23.11. Il Consiglio, nella sua prima riunione presieduta dal Consigliere più anziano, provvede alla nomina, scegliendoli tra i componenti del Consiglio stesso, del Presidente e di uno o più Vice Presidenti. In questo secondo caso deve essere indicato il Vice Presidente vicario. Il Vice Presidente vicario

sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente vicario lo sostituisce il Vice Presidente più anziano di età.

23.12. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al compenso deliberato dall'Assemblea, un rimborso delle spese vive sostenute e regolarmente documentate.

23.13. Per gli Amministratori investiti di particolari incarichi il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà determinare un apposito emolumento.

Articolo 24 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione - Convocazione - Quorum deliberativo - Votazioni - Verbali

24.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, dal Presidente, sia nella sede sociale o altrove su tutto il territorio nazionale, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

24.2. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

24.3. Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza dell'intero Collegio Sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

24.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, del Vice Presidente vicario o di altro Vice Presidente, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

24.5. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

24.6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

24.7. Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta. Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

24.8. Gli Amministratori devono astenersi dal votare per deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

24.9. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

24.10. Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza se e in quanto i partecipanti siano identificati e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il Presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui è tenuta la riunione.

Articolo 25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

25.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di Legge o di Statuto, sono riservate all'Assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:

25.1.1. deliberare sull'ammissione, sull'esclusione/decadenza e sul recesso dei Soci;

25.1.2. convocare le Assemblee ed eseguirne le deliberazioni;

25.1.3. proporre all'Assemblea le modifiche da apportare allo Statuto e l'adozione di regolamenti interni;

25.1.4. deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;

- 25.1.5. redigere il progetto di bilancio e una relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- 25.1.6. determinare gli indirizzi generali di gestione e di assetto generale dell'organizzazione della Società;
- 25.1.7. approvare i piani strategici, industriali e finanziari e le politiche di gestione del rischio;
- 25.1.8. nominare, sentito il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità;
- 25.1.9. fissare l'ammontare delle quote rappresentative del capitale della Società che il Socio deve sottoscrivere per accedere alle prestazioni sociali;
- 25.1.10. fissare le modalità operative e l'ammontare dei contributi dovuti per la garanzia e/o co- garanzia prestata e per gli altri servizi offerti dalla Società, della tassa di ammissione, dei contributi annuali, degli altri contributi specifici e dei rimborsi e corrispettivi, nonché stabilire le relative modalità di versamento;
- 25.1.11. deliberare, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di Legge, la riduzione del capitale in caso di recesso, esclusione, estromissione del Socio e disporre in merito alla liquidazione anche parziale delle quote al Socio;
- 25.1.12. istituire i fondi rischi e depositi cauzionali;
- 25.1.13. decidere insindacabilmente in merito alla concessione e/o alla revoca delle garanzie in favore del Socio;
- 25.1.14. deliberare la stipula e/o il recesso e dare esecuzione alle Convenzioni ed agli accordi previsti dal presente Statuto nonché eseguire le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- 25.1.15. conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a Consiglieri, dipendenti della Società

ed eventualmente anche a terzi. Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2544 e 2381, comma 4° c.c., né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;

25.1.16. deliberare sulla nomina, sulle attribuzioni, sul trattamento economico e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore nonché sulle assunzioni, sulle promozioni, sui provvedimenti disciplinari e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di ogni ordine e grado;

25.1.17. determinare i limiti e i termini di partecipazione al Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti dei soggetti sostenitori;

25.1.18. deliberare tutti gli atti necessari all'attuazione dell'Oggetto Sociale;

25.1.19. accettare donazioni, lasciti, elargizioni di Associazioni e privati, contributi dello Stato o di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica allo Statuto.

25.2. Al Consiglio di Amministrazione è anche demandato il potere di deliberare in ordine alla propria partecipazione e rappresentanza in consorzi provinciali, regionali e nazionali, a società cooperative, a società di capitali ed altri Enti che eventualmente si costituissero con il fine di coordinare e potenziare le attività dei confidi.

25.3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare, istituendo un apposito Comitato Tecnico, l'esame delle richieste di prestazione di garanzia avanzate dai Soci e la revoca delle prestazioni concesse. È facoltà del Comitato Tecnico stabilire un proprio programma periodico di sedute. Il Comitato Tecnico è composto a rotazione da tre componenti del Consiglio di Amministrazione. È facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipare ai Comitati Tecnici. Possono altresì prendere parte al Comitato, con sola funzione consultiva e senza diritto di voto, rappresentanti di Istituti di Credito convenzionati o di Enti Pubblici e privati. Per tutti i componenti del Comitato Tecnico, con o senza diritti di voto, non si devono configurare

situazioni di conflitto d'interesse con le posizioni in esame dal Comitato stesso. Il Consiglio di Amministrazione procede alla predisposizione di un apposito regolamento per quanto riguarda il funzionamento del Comitato Tecnico.

25.4. Potrà inoltre istituire e/o sciogliere eventuali Comitati Tecnici che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività, fissandone le deleghe e i compiti in appositi regolamenti.

Articolo 26 - Comitato Esecutivo

26.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri ad uno o più Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo.

26.2. Il Comitato Esecutivo è composto da non più di 3 (tre) consiglieri, di cui fanno parte di diritto il Presidente o il Vice Presidente vicario.

26.3. La delibera di nomina deve prevedere i compiti, le attribuzioni ed i compensi dei Consiglieri delegati.

26.4. Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2544 e 2381, comma 4° c.c., né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Articolo 27 - Presidente - Poteri di rappresentanza

27.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento, ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

27.2. E' autorizzato a riscuotere somme da Pubbliche Amministrazioni, Enti Finanziari, Istituti di Credito e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria.

27.3. Ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

27.4. Può effettuare compromessi e transazioni.

27.5. Ha la facoltà di rappresentare la Cooperativa nelle Assemblee delle società od Enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

Articolo 28 - Collegio Sindacale

28.1. Al Collegio Sindacale sono demandati tutti i compiti previsti dalle vigenti normative.

28.2. Il Collegio Sindacale è formato da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea, scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Un Sindaco effettivo sarà di diritto nominato dal Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Amministrazione Regionale Siciliana.

28.3. La nomina del Presidente compete all'Assemblea.

28.4. I Sindaci possono essere scelti anche tra i non soci.

28.5. Essi durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

28.6. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

28.7. Il compenso annuale dei Sindaci deve essere determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, applicando le tariffe professionali dei dottori commercialisti per la mansione di Sindaco.

28.8. Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c., in ordine al carattere mutualistico della società.

28.9. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante l'esercizio a due riunioni del Consiglio decade dalla carica.

28.10. Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in uno apposito libro.

28.11. Non sono eleggibili alla carica di Sindaci, e se eletti decadono d'ufficio, i parenti e gli affini degli Amministratori fino al quarto grado e coloro che

hanno nella società un rapporto continuativo di prestazioni di opera retribuiti, e/o che comunque abbiano un chiaro e palese conflitto d'interesse.

28.12. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso, pena la decadenza, dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per Legge.

Articolo 29 - Controllo contabile

29.1. Il controllo contabile della Cooperativa è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione che abbia i requisiti di Legge.

29.2. L'incarico, su proposta del Collegio Sindacale, è conferito dall'Assemblea Ordinaria, la quale determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

29.3. L'incarico di revisione legale ha la durata prevista dalla normativa vigente.

29.4. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni degli articoli 2409 bis e seguenti del c.c. e dalle Leggi Speciali.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI E RISERVE

Articolo 30 - Esercizio Sociale

30.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

30.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di Legge.

30.3 La relazione degli Amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della Società.

30.4. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

30.5. Il bilancio deve restare depositato in copia insieme alle relazioni degli Amministratori e dei Sindaci nella sede della Società durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato, per consentire ai Soci di prenderne visione.

Articolo 31 - Destinazione degli utili

31.1. Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

- il 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;
- il rimanente secondo le deliberazioni dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

31.2. E' vietata la distribuzione di utili ai Soci.

31.3. Affluiranno integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente agli apporti di Enti terzi.

31.4. Le riserve e la parte del Capitale Sociale formato ai sensi dell'art. 1, comma 881. Legge 29 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 1 comma 134 Legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dell'art. 3 della Legge Regione Siciliana 16

dicembre 2008 n. 21 e successive modifiche e/o di disposizioni di futura emanazione, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i Soci sia durante la vita della Società, sia all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE - NORME APPLICABILI

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

32.1. L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

32.2. Il patrimonio della Società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 23 del D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24/11/2003 n. 326.

32.3 Quanto residua dall'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi sarà devoluto al fondo di garanzia regionale.

Articolo 33 - Norme applicabili

33.1. Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto e le disposizioni in materia di società cooperative, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile in materia di società per azioni, loro successive modifiche ed integrazioni.

33.2. Ove non diversamente stabilito dal presente Statuto, si applicano le norme e le Leggi vigenti.

33.3. Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche sono soggetti all'approvazione da parte dell'Amministrazione Regionale Siciliana.





Modifiche statutarie approvate
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
del 6/12/2010